

Bruxelles, 27 settembre 2022
(OR. en)

12865/22

ENV 924
COMER 108
MI 686
ONU 113
SAN 530
IND 365
DELECT 174

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 settembre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 6696 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.9.2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 6696 final.

All.: C(2022) 6696 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2022
C(2022) 6696 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.9.2022

**che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (di seguito "regolamento sul mercurio")¹ è l'atto di diritto dell'Unione che disciplina l'uso del mercurio e dei suoi composti (di seguito "mercurio").

Il regolamento sul mercurio mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di questo metallo e ne disciplina l'intero ciclo di vita, dall'estrazione primaria allo smaltimento finale dei rifiuti. È stato elaborato e adottato per perseguire e centrare l'obiettivo ultimo della politica dell'UE in materia, ossia eliminare gradualmente l'uso del mercurio ed evitare che l'UE ne immetta altro sul mercato mondiale. L'obiettivo è stato definito chiaramente nella strategia dell'UE sul mercurio del 2005², riveduta nel 2010³, che esortava l'UE a prendere provvedimenti volti, tra le altre cose, a ridurre l'uso di mercurio diminuendo l'offerta e la domanda e a risolvere la situazione a lungo termine delle eccedenze e delle riserve della società, comprese quelle contenute in prodotti immagazzinati. Pertanto il regolamento sul mercurio risponde alla necessità di ridurre l'uso di questo metallo e, laddove esistano alternative praticabili che ne sono prive, eliminarlo intervenendo sulla domanda e sull'offerta.

Per quanto riguarda la domanda, il regolamento sul mercurio intende ridurla i) vietando la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio (articolo 5 e allegato II), ii) vietando i processi di fabbricazione in cui il mercurio è utilizzato come catalizzatore o come elettrodo (articolo 7, paragrafi 1 e 2, e allegato III), iii) subordinando lo sviluppo, l'utilizzo e l'immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e di processi di fabbricazione che comportano l'uso del mercurio a condizioni rigorose e a un'autorizzazione preventiva (articolo 8), iv) vietando l'uso del mercurio nelle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 9) e v) eliminando gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale sulla popolazione vulnerabile (articolo 10, paragrafo 2).

Per quanto riguarda l'offerta, il regolamento sul mercurio assicura che l'UE non ne aggiunga altro sul mercato mondiale vietando l'esportazione (articolo 3) e punta a ridurre l'offerta di mercurio sul mercato dell'UE destinando gran parte dei rifiuti di mercurio allo smaltimento finale. In particolare specifica che il mercurio, in forma pura o in miscela, proveniente da quattro fonti considerevoli (industria dei cloro-alcali, purificazione del gas naturale, operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi ed estrazione dal cinabro nell'Unione) è un rifiuto destinato allo smaltimento finale (articolo 11). Questo significa che il mercurio in questione non solo deve essere considerato un rifiuto, ma anche essere smaltito senza alcuna forma di riutilizzo, riciclaggio o rigenerazione.

¹ GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

² Comunicazione della Commissione - Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2005) 20 definitivo del 28 gennaio 2005.

³ Comunicazione della Commissione relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2010) 723 definitivo del 7 dicembre 2010.

Poiché il mercurio è l'unico metallo pesante esistente in forma liquida, ai fini dello smaltimento finale dei suoi rifiuti l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento prevede che essi siano prima sottoposti alla trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla solidificazione.

All'epoca dell'elaborazione e dell'adozione del regolamento sul mercurio si è preso atto della discrepanza tra la notevole quantità di rifiuti provenienti da fonti considerevoli destinati allo smaltimento finale (quantità che superava le 6 000 tonnellate⁴) e la limitata capacità disponibile nell'Unione per la trasformazione e la solidificazione. I colegislatori hanno dunque convenuto sulla necessità di consentire lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio liquido nelle discariche in attesa di tale operazione di trattamento. Tuttavia, poiché l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (di seguito "direttiva sulle discariche")⁵ vieta il collocamento in discarica dei rifiuti liquidi, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sul mercurio specifica che la deroga per lo stoccaggio temporaneo è autorizzata solo fino al 31 dicembre 2022. Inoltre lo stoccaggio temporaneo deve avvenire in impianti in superficie appositamente destinati e attrezzati e nel rispetto dei pertinenti requisiti di protezione ambientale di cui agli allegati della direttiva. Riconoscendo quanto fosse complicato per gli operatori coinvolti e gli Stati membri garantire che tutti i rifiuti di mercurio in questione fossero trasformati e solidificati entro la fine del 2022, i colegislatori hanno convenuto inoltre di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per estendere, se necessario, il periodo consentito per il loro stoccaggio temporaneo. Per questo l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul mercurio prevede che la Commissione possa adottare tali atti per estendere fino a tre anni il suddetto periodo.

Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito alla quantità di rifiuti di mercurio temporaneamente stoccati in attesa di trasformazione e/o solidificazione prima dello smaltimento finale, il presente atto delegato mira a estendere fino al 31 dicembre 2025 il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida nelle discariche. Si continuerebbe così a garantire che tali rifiuti rimangano temporaneamente stoccati in condizioni di smaltimento in discarica sicure sotto il profilo ambientale e sulla base di una solida base giuridica.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per stabilire se fosse necessario autorizzare lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida nelle discariche in attesa di un ulteriore trattamento ai fini dello smaltimento finale oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione ha consultato gli Stati membri con lettera del 12 aprile 2022⁶. Agli Stati membri è stato chiesto se detenessero ancora scorte di rifiuti di mercurio in stoccaggio temporaneo e, in tal caso, in quali quantità ed entro quale data sarebbero state ultimate la trasformazione e la solidificazione.

⁴ Gran parte di questi rifiuti di mercurio derivava dallo smantellamento obbligatorio degli impianti di cloro-alcali effettuato in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).

⁵ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁶ ARES(2022) 2979416.

Dalla consultazione è emerso che vi sono oltre 2 300 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida ancora temporaneamente stoccate nelle discariche dell'UE, che non tutti questi rifiuti saranno trasformati e solidificati entro il 31 dicembre 2022 e che pertanto è necessario prorogare di tre anni la deroga.

È stato consultato anche il gruppo di esperti sul mercurio, istituito come gruppo informale di esperti della Commissione perché contribuisse, tra l'altro, alla preparazione degli atti delegati. Diversi esperti degli Stati membri (ES, HU, SI, CZ, NL) hanno risposto e sostenuto la proposta della Commissione. È stata avviata anche una consultazione pubblica sul portale "Di' la tua" della Commissione, dalla quale non sono tuttavia emersi contributi pertinenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato mira a estendere il periodo durante il quale è autorizzato lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida nelle discariche, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sulle discariche. Mentre l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sul mercurio consente tale stoccaggio fino al 31 dicembre 2022, l'atto delegato lo autorizza fino al 31 dicembre 2025, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento.

Di conseguenza l'articolo 1 del presente atto delegato dispone la soppressione dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sul mercurio e la sua sostituzione con il seguente nuovo secondo comma:

"La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026."

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.9.2022

che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008¹, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da quattro fonti considerevoli ivi indicate devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e destinati allo smaltimento finale.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizza, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio³, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana di cui alla direttiva 1999/31/CE.
- (4) Dalle informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022 risulta che ci sono ancora oltre 2 000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell'Unione e che occorre più tempo per trasformarle e solidificarle. L'estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.

¹ GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

³ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/852, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.9.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN